

TI_GERICHTE 72.2006.119 vom 22. November 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-11-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2006.119_d20071122

FR: TI_GERICHTE 72.2006.119 du 22 novembre 2007

IT: TI_GERICHTE 72.2006.119 del 22 novembre 2007

Regeste

Truffa aggravata siccome commessa per mestiere (per complessivi oltre 1 milione di franchi) in parte tentata, truffa ai danni di varie casse disoccupazione (complicità ed istigazione), appropriazione indebita, falsità in documenti, usura, riciclaggio; processo in contumacia

Erwägungen

E. 1

PC 1

E. 1.1

nel periodo gennaio-maggio 2006, a _____, approfittando delle precarie condizioni di salute fisica e psichica, dei disturbi della memoria e della condizione di dipendenza da terzi in cui versava _____ (01.07.1927), mostrandosi dal c anto suo attento alla sua persona, catturando così la sua fiducia e potendo contare sul fatto che non avrebbe eseguito controlli, facendogli credere, contrariamente al vero, di voler tutelare i suoi interessi, inducendolo a sottoscrivere documenti di riconoscimento di debito per somme non dovute, determinatolo a versargli indebitamente in diverse occasioni un importo complessivo di almeno € 500'000 (ca. FRs 818'000.-) e meglio: € 190'000 il 24 febbraio 2006; € 61'000 il 01. marzo 2006; € 250'000 il 23 maggio 2006;

E. 1.1.3

ingannato con astuzia _____, inducendolo a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi Euro 500'000; 1.1.4 ingannato con astuzia _____, inducendolo a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi Euro 164'000 e tentando di ottenere ulteriori Euro 220'000.-; 1.2 ripetuta appropriazione indebita per essersi, a _____, tra il 1996 ed il 17 gennaio 2006, in più occasioni, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato indebitamente, 1.2.1 della vettura Porsche 911 condotta in leasing in danno della PC 12 da lui venduta a terzi a fr. 80'000.-; 1.2.2 dell'importo di 20'000.- consegnatogli da Rocco Luberti per effettuare investimenti finanziari in suo favore; 1.2.3 di 2 orologi di proprietà di PL 2 e PC 11 consegnatigli per visione da PL 1, che li deteneva in conto vendita; 1.2.4 dell'importo di fr. 22'000.- rimessogli tramite assegno dalla PC 9 affinché acquistasse una macchina del caffè; 1.2.5 dell'importo di fr. 59'000.- affidatogli da PC 10; 1.2.6 dell'importo di Euro 31'000.- consegnatogli da _____ e destinato a _____; 1.2.7 dell'importo di fr. 94'000.- consegnatoli da _____ e destinato a _____; 1.2.8 dell'importo di Euro 36'000.- affidatogli da _____ affinché acquistasse per lui due motori marini; 1.3 ripetuta falsità in documenti per avere, in più occasioni, a _____ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il 1997 nonché il 17 gennaio 2006, a scopo di indebito

profitto, agendo sia singolarmente che in correità con terzi, 1.3.1 formato falsi rapporti delle ore perse falsificando le firme apposte sugli stessi e per aver fatto uso di tali documenti a scopo di inganno; 1.3.2 apposto la firma apocrifa di _____ sul contratto di compravendita del veicolo Mercedes E 55 AMG e sulla ricevuta del denaro; 1.4 usura per avere, nel settembre 2006, a _____, abusando della di lui carente capacità di discernimento, venduto a _____ al prezzo di Euro 148'000.- il motoscafo _____ da lui acquistato al prezzo pattuito di Euro 65'000.- e di cui riteneva un valore commerciale di Euro 80/90'000.-; 1.5 riciclaggio di denaro per avere compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, ricevendo l'importo di fr. 113'009.90 da PC 10: 2. AC 1 è prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti 2.1 (in danno di PC 7) e 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 (falsità in documenti) dell'AA 27.9.2006 e meglio come descritto nell'atto d'accusa e nell'atto d'accusa aggiuntivo e precisato nei considerandi. 3. AC 2 è autore colpevole di: 3.1 truffa aggravata siccome commessa per mestiere, per avere, in più occasioni, a _____ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il 1997, al fine di procacciarsi un indebito profitto, agendo sia singolarmente che in correità con terzi, ingannato con astuzia i rappresentanti della _____ e della PC 1, della PC 2 e della PC 4, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio di queste Casse per complessivi fr 784'638,30; 3.2 ripetuta falsità in documenti per avere, a _____ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il 1997, a scopo di indebito profitto, agendo sia singolarmente che in correità con AC 1, in più occasioni, formato falsi rapporti delle ore perse falsificando le firme apposte sugli stessi e per aver fatto uso di tali documenti a scopo di inganno; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 4. AC 2 è prosciolto dall'imputazione di ripetuta appropriazione indebita (punto 2 AA 27.9.2006) e dalle imputazioni 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 AA 27.9.2006 (falsità in documenti) 5. Di conseguenza, 5.1 AC 1, ritenuta la violazione del principio di celerità, è condannato: alla pena detentiva di 3 (tre) anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; 5.2 AC 2, ritenuta la violazione del principio di celerità ed il lungo tempo trascorso, è condannato, in contumacia: alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; 5.3. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 2 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

E. 1.1.5

ingannato con astuzia _____, inducendolo a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi Euro 500'000? 1.1.6 in più occasioni, ingannato o tentato di ingannare con astuzia _____, inducendolo a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi Euro 353'000 e tentando di indurlo a compiere un atto pregiudizievole al proprio patrimonio per ulteriori Euro 220'000.-? 1.1.6.1 trattasi in parte di appropriazione indebita? 1.1.6.2 trattasi in parte di usura? 1.1.1.1 trattasi di reato aggravato siccome commesso per mestiere? 1.2 ripetuta appropriazione indebita per essersi, a _____, tra il 1996 ed il 17 gennaio 2006, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, agendo sia singolarmente che in correità con terzi, in più occasioni, appropriato indebitamente, 1.2.1 in correità con AC 2, per il tramite di società a loro riconducibili, dell'importo complessivo di fr 832'600,70 affidatigli dalla PC 7, destinato ad uno scopo diverso da quello pattuito? 1.2.1.1 trattasi invece di truffa? 1.2.2 della vettura Porsche 911 condotta in leasing in danno della PC 12 da lui venduta a terzi a fr. 80'000.-? 1.2.3 dell'importo di 20'000.- consegnatogli da PL 3 per effettuare investimenti finanziari in suo favore? 1.2.4 di 2 orologi di proprietà di PL 2 e PC 11 consegnatigli per visione da

PL 1, che li deteneva in conto vendita? 1.2.5 dell'importo di fr. 22'000.- rimessogli tramite assegno dalla PC 9 affinché acquistasse una macchina del caffè? 1.2.6 dell'importo di fr. 172'009,90 affidatogli da PC 10 destinati alla ristrutturazione della propria casa di _____, lavori mai effettuati? 1.2.6.1 trattasi in parte di riciclaggio? 1.2.7 dell'importo di Euro 31'000.- consegnatogli da _____ e destinato a _____? 1.2.8 dell'importo di fr. 94'000.- consegnatoli da _____ e destinato a _____? 1.3 ripetuta falsità in documenti per avere, in più occasioni, a _____ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il 1997 nonché il 17 gennaio 2006, a scopo di indebito profitto, agendo sia singolarmente che in correttezza con terzi, 1.3.1 in più occasioni, formato falsi rapporti delle ore perse, falsificando le firme apposte sugli stessi e per aver fatto uso di tali documenti a scopo di inganno? 1.3.2 in una occasione, apposto la firma apocrifia di _____ sul contratto di compravendita del veicolo Mercedes E 55 AMG e sulla ricevuta del denaro? E meglio come descritto nell'atto d'accusa e nell'atto d'accusa aggiuntivo. 2. Può beneficiare della sospensione condizionale?

E. 1.2

nel periodo settembre-ottobre 2006, a _____, approfittando delle precarie condizioni di salute psichica e della diminuita capacità di giudizio e critica, dei disturbi della memoria e dell'attenzione di cui soffriva _____, delle sue cattive condizioni fisiche, nonché del suo stato di bisogno e di dipendenza, avendogli fatto credere di essere persona benestante, pretendendo competenze e conoscenze nel campo dell'arte, esibendogli quadri di un certo costo, mostrandosi attento e interessato alla sua persona, mettendogli subito a disposizione un orologio di valore prima ancora che lo pagasse e non allestendo alcuna ricevuta, catturando così la sua fiducia e potendo in definitiva contare sul fatto che non avrebbe eseguito controlli,

E. 1.2.1

trattasi invece di truffa? 1.3 ripetuta falsità in documenti per avere, a _____ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il 1997, a scopo di indebito profitto, agendo sia singolarmente che in correttezza con AC 1, in più occasioni, formato falsi rapporti ore perse falsificando le firme apposte sugli stessi e per aver fatto uso di tali documenti a scopo di inganno? E meglio come descritto nell'atto d'accusa. 2. Può beneficiare della sospensione condizionale? 3. E' stato violato il principio di celerità? 4. Deve un risarcimento alle PC e se sì in che misura? 5. Deve essere ordinata la confisca e/o essere mantenuto il sequestro conservativo di quanta in sequestro? Ritenuto, che AC 1 e AC 2 hanno accettato la sentenza emessa a loro carico dalla Corte, risultante dal dispositivo, rinunciando alla motivazione scritta del giudizio; che anche le parti civili presenti al dibattimento hanno rinunciato alla motivazione della sentenza; che va pertanto motivata unicamente la parte di sentenza concernenti le parti civili non presenti al dibattimento e che non hanno rinunciato alla motivazione; che la pretesa risarcitorie delle varie Casse di disoccupazione (plico doc. TPC 25) sono state accolte entro i limiti degli importi di cui all'atto di accusa; che è stata disattesa unicamente la pretesa di fr. 37'565.85 della PC 1, relativa a indennità asseritamente percepite da tali _____, manifestamente priva di relazione con l'atto di accusa in discussione, e sulla quale la Corte non aveva pertanto facoltà di decisione; che la pretesa di PC 9, risultante dall'istanza 8 novembre 2007 (doc. TPC 20), è stata accolta limitatamente ai fr. 20'000.- legati alla questione del finanziamento della macchina del caffè, mentre che la pretesa di fr. 2'630.50 per asserite forniture di caffè impagate esula dalla competenza della Corte; che la pretesa di fr. 20'000.- di PL 3 merita protezione; che la

pretesa di fr. 101'082.75 formulata il 29 ottobre 2007 da PC 12 (doc. TPC 18), relativa all'appropriazione indebita del veicolo Porsche 911 commessa dal solo AC 1 (punto 2.2 AA 27 settembre 2006), secondo gli atti consta di un capitale di fr. 86'900.- e di interessi moratori a far tempo dal 1° dicembre 1997 (inc. AA 27 settembre 2006, scatola n. 3, classificatore D, sezione 12, AI 2 e 4); che la pretesa di fr. 290'513.80 oltre accessori di PC 7, con richiesta di attribuzione dei beni ed averi confiscati (doc. TPC 26) deve essere totalmente disattesa; che i prevenuti sono stati infatti prosciolti dall'imputazione di appropriazione indebita a loro carico sulla quale la parte civile fonda la propria richiesta (punto 2 AA 27 settembre 2006); che infatti nel contesto dei contratti di leasing ivi evocati, in cui gli imputati hanno stipulato in qualità di prenditori di leasing, è concettualmente escluso l'affidamento di denaro in loro favore; che vero è invece che essi, con l'inganno, hanno indotto la società di leasing a consegnare il denaro ad un fornitore dell'(inesistente) oggetto di leasing, a loro riconducibile; che la fattispecie attiene pertanto al reato di truffa, e non invece a quello di appropriazione indebita (DTF 111 IV 22; 111 IV 132; 117 IV 436; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, n. 51 ad art. 146 CP); che la stessa parte civile aveva del resto presentato denuncia penale il 16 febbraio 1998 per il titolo di "truffa continuata"; che l'ipotesi di truffa, formulata in via subordinata ex art. 250 CPP su richiesta della difesa di AC 2, non sussiste, facendo difetto l'inganno astuto a causa della macroscopica concolpa della parte lesa, che ha agito in dispregio dei più elementari precetti di cautela, e che non merita pertanto tutela in sede penale; che la parte civile, dopo avere erogato denaro con leggerezza, ha in seguito agito anche peggio, scendendo a patti con gli accusati invece di tempestivamente denunciarli per quanto commesso in suo danno; che risulta infatti dagli atti come essa, per mano dell'avv. RC 2, invece di denunciarli abbia fatto loro sottoscrivere in data 8 novembre 1996 una convenzione (inc. AA 27 settembre 2006, scatola n. 3, classificatore D, sezione 14, AI 1, allegato 17) in cui essi ammettevano (lett. f, pag. 3) di avere "deliberatamente ingannato con astuzia -affermando il falso- PC 7 al momento della sottoscrizione almeno degli otto contratti leasing relativi ai sollevatori" e si impegnavano pertanto ad effettuare pagamenti regolari per regolare lo scoperto di fr. 640'000.- nei confronti della datrice dei leasing, oltre che per evitare di essere denunciati; che infatti la parte civile dichiarava esplicitamente che (doc. citato, punto 6, pag. 5) "da parte sua la spettabile PC 7 dichiara di rinunciare a denunciare penalmente i signori AC 1 e AC 2 per titolo di truffa e appropriazione indebita, nella misura in cui essi adempiranno regolarmente ai loro impegni precedentemente elencati. ..."; che gli accusati, nei mesi intercorsi tra la firma della convenzione e l'arresto dell'ottobre 1997, hanno in tal modo pagato a PC 7 fr. 275'000.- (denuncia penale, punto 14, pag. 6); che siffatto importo è con ogni evidenza stato versato facendo capo a provento di reati commessi dagli accusati in quel periodo in danno di altri soggetti, in particolare le Casse di disoccupazione; che ciò configura una fattispecie oggettiva di ricettazione (art. 160 CP); che in simili circostanze la pretesa risarcitoria della parte civile sarebbe stata demandata al foro civile anche nell'ipotesi, non verificata, della condanna dei prevenuti; che, sempre in relazione alle pretese delle parti civili, la Corte ha confiscato tutto quanto oggetto di sequestro e menzionato negli atti di accusa (oppure nei verbali di sequestro a quali l'AA 27 settembre 2006 rinvia), ad eccezione di un'agenda, dissequestrata in favore del AC 1; che, previa realizzazione degli oggetti di valore, gli importi disponibili, previa deduzione delle rispettive tasse e spese di ogni incarto, andranno suddivisi proporzionalmente tra le parti civili dei rispettivi incarti in ragione dell'entità delle loro pretese; che è perciò inteso che le parti civili del primo procedimento potranno beneficiare solo del provento dei beni

confiscati nel contesto di quel procedimento, e non del secondo, e che allo stesso modo le pc del secondo procedimento non beneficeranno delle confische di beni sequestrati nell'ambito del primo procedimento; che in ogni caso nulla potrà essere ritenuto del saldo del conto " _____" c/o _____ che, seppure confiscato, è a suo tempo stato validamente costituito in pegno in favore della banca medesima in favore di una linea di credito concessa ad una delle società degli accusati, laddove il credito scoperto della banca eccede l'ammontare dei beni presenti sul conto. Rispondendo A. per AC 1 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1, 2, 4, 5 B. per AC 2 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai n. 1.2, 1.2.1, 5 visti gli art. 12, 22, 24, 25, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 71, 138, 146 cpv. 2, 157, 251, 305bis CP; 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 è autore colpevole di: 1.1 truffa aggravata siccome commessa per mestiere, per avere, in più occasioni, a _____ ed in altre località del Cantone, tra il 1995 ed il 1997 e tra il gennaio 2006 ed l'ottobre 2006, al fine di procacciarsi un indebito profitto, agendo sia singolarmente che in correatà con terzi, 1.1.1 ingannato con astuzia i rappresentanti della _____ e della PC 1, della PC 2, della PC 4, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio delle Casse per complessivi fr. 858'284,40; 1.1.2 ingannato con astuzia PC 8, titolare della ditta _____, inducendolo a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per complessivi fr. 17'700.-;

E. 1.2.2

tentato di vendere a _____ un quadro attribuendolo al pittore _____ (o alla scuola di _____) al prezzo di € 220'000 quando lui in precedenza aveva acquistato la medesima tela a _____ al prezzo di fr. 35/40'000.-; 2. Ripetuta appropriazione indebita per avere, nelle indicate circostanze di tempo e luogo, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriatosi di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, rispettivamente indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, e meglio per avere: 2.1. nel periodo febbraio-giugno 2001, a _____, tenuto per sé ed impiegato a proprio beneficio, l'importo complessivo di fr. 172'009.90, messogli a disposizione – a lui rispettivamente alla sua società _____ - in parte direttamente (fr. 59'000.-) e in parte indirettamente (fr. 113'00.90 corrispondenti ad un credito di costruzione bancario) da PC 10 per procedere alla ristrutturazione della sua casa di _____, lavoro mai eseguito da AC 1; 2.2. il 13 maggio 2005, a _____, dopo aver preso in consegna da _____, che fungeva da tramite, € 31'000 corrispondenti alla parte ufficiale del prezzo di vendita del motoscafo _____ (risp. del pacchetto azionario della società _____, proprietaria giuridica dell'imbarcazione), in luogo di rimettere la somma a _____, titolare economico del natante, trattenuto per sé l'importo di denaro; 2.3. il 17 gennaio 2006, a _____, trattenendo per sé l'importo di fr. 94'000.- (corrispondente al prezzo di vendita di fr. 97'500.- dedotta una commissione di fr. 3'000.-), consegnatogli da _____, provento dell'alienazione del veicolo Mercedes E 55 AMG di proprietà di _____; 3. Falsità in documenti profitto, apponendo la firma apocrifia di _____, sul contratto di compravendita del veicolo Mercedes E 55 AMG (di cui sopra sub. 2.3), rispettivamente sul testo della ricevuta del denaro allo scopo di ottenere il pagamento del prezzo, formato un documento falso; fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti dagli art. 138 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1 CP; e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 109/2007 del 12.9.2007, emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia lic.iur. DF 2. § L'accusato AC 2 assistito dal difensore d'ufficio avv.

DUF

E. 2

PC 2

E. 3

PC 3

E. 4

PC 4

E. 5

PC 5

E. 6

PC 6

E. 6.1

fr. 652'500.60 oltre interessi al 5% dal 1.1.1998 alla PC PC 3;

E. 6.2

fr.76'568.20 oltre interessi al 5% dal 1.1.1998 alla PC PC 2;

E. 6.3

fr. 12'400,25 oltre interessi al 5% dal 1.1.1998 alla PC PC 1; 7. AC 1 è condannato a pagare: 7.1 fr.116'815.35 oltre interessi al 5% dal 1.1.1998 alla PC 4; 7.2 fr 20'000.- alla PC PC 9; 7.3 fr 20'000.- alla PC PL 3; 7.4 Euro 256'000.- alla PC _____; 7.5 fr 59'000.- oltre interessi al 5% dal 22.11.2007 alla PC PC 10 oltre fr. 5000.- per spese di patrocinio; 7.6 fr. 86'900.- oltre interessi al 5% dal 1.12.1997 alla PC PC 12; 8. AC 2 è condannato a pagare fr. 43'169.25 oltre interessi al 5% dal 1.1.1998 alla PC PC 4; 9. Non si dà luogo a decisione sulla pretesa di PC 7. 10. Per il rimanente

le PC sono rinviate al competente foro civile. 11. E ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato nell'AA e nell'AA aggiuntivo, ad eccezione dell'agenda di AC 1 (AA 12.9.2007) dissequestrata in suo favore, con proporzionale devoluzione, previo pagamento di tasse e spese di giustizia e realizzazione degli oggetti, alle PC degli AA relativi ai beni e denari sequestrati. E' espressamente riservato il diritto di pegno della _____ sugli averi di cui al conto " _____ " a garanzia della propria pretesa contrattuale. 12. La tassa di giustizia di fr. 1000.- è posta a carico dei condannati in solido in ragione di $\frac{3}{4}$ AC 1 e $\frac{1}{4}$ AC 2. Le spese inc. AA 27.9.2006 sono a carico di AC 1 e AC 2 in solido, con ripartizione di $\frac{1}{2}$ ciascuno. Le spese dell'incarto AA 12.9.2007 sono a carico del solo AC 1. 13. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Distinta spese :

	Tassa di giustizia	fr.
1000.-- Inchiesta preliminare	fr. 16'040.--	Spese
diverse	fr. 302.--	Pubblicazione Foglio Ufficiale
fr. 254.25 Interprete	fr. 120.--	Spese
postali,tel.,affr. in blocco	fr. 50.--	fr. 17'766.25 ===== Distinta
spese a carico di AC 1	Tassa di giustizia	fr. 750.--
preliminare	fr. 16'040.--	Spese diverse

fr. 223.50 Interprete fr. 120.-- Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.-- fr. 17'086.50 ===== Distinta
spese a carico di AC 2 Tassa di giustizia fr. 250.-- Spese
diverse fr. 78.50 Pubblicazione Foglio ufficiale
fr. 254.25 Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.-- fr. 607.75
===== Intimazione a: e alle parti civili: terzi implicati 1. PC 1 2. PC 2 3. PC 3 4.
PC 4 5. PC 5

E. 7

PC 7

E. 8

PC 8

E. 9

PC 9

E. 10

PC 10

E. 11

PC 11

E. 12

PL 1

E. 13

PL 2

E. 14

PL 3

E. 15

PC 12

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.